COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA
Deliberazione n. 13 del 27/3/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U. - Approvazione.

L'anno **duemilasette,** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **20,05** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) PARISELLA Luigi	Sindaco	1	
2) PARISELLA Piero	Componente	2	
3) DI MANNO Onorato	Componente	3	
4) PIETRICOLA Vincenzo	Componente	4	
5) REGA Pasqualino	Componente	5	
6) CICCARELLI Antonio	Componente	6	
7) CAPASSO Vincenzo	Componente	7	
8) PEPPE Arcangelo	Componente	8	
9) BORTONE Xenio	Componente	9	
10) SPAGNARDI Claudio	Componente	10	
11) MATTEOLI Luigi	Componente	11	
12) BIASILLO Lucio	Componente	12	
13) REFINI Fabio	Componente	13	
14) DI FAZIO Nicola Orlando	Componente	14	
15) MASTROMANNO Dante	Componente	15	
16) PADULA Claudio	Componente	16	
17) AZZARÀ Giuseppe	Componente	17	
18) FIORE Giorgio	Componente	18	
19) ZENOBIO Stefano	Componente	19	
20) D'AMBROGIO Enzo	Componente	20	
21) MASCHIETTO Beniamino	Componente	21	
22) CAPOTOSTO Paolo	Componente	22	
23) FORTE Antonio	Componente		1
24) CIMA Maurizio Vincenzo	Componente		2
25) GIANNONI Gianni	Componente	23	
26) di FAZIO Fernando	Componente	24	
27) FAIOLA Arnaldo	Componente	25	
28) de BONIS Raffaele	Componente	26	
29) di FAZIO Massimo	Componente	27	
30) GIARDINO Paolo	Componente	28	
31) DE SANTIS Onorato	Componente	29	

Assiste il segretario generale dott.ssa Avv.to Celestina Labbadia.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giorgio Fiore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Il Presidente richiamato il punto all'ordine del giorno, passa la parola al Consigliere Capasso, che espone l'argomento.

Dopo ampia esposizione prende la parola il Consigliere Di Fazio Fernando, il quale dà lettura di tre emendamenti al regolamento, che si allegano al presente verbale.

Interviene il Consigliere Padula, il quale chiede delle precisazioni sull'art. 6 del regolamento.

Risponde per le precisazioni il Consigliere Capasso.

Nel corso della discussione sono entrati in aula alle ore 20,30 il Consigliere Cima; alle 20,31 il Consigliere Forte.

Consiglieri presenti n. 31

Il Presidente pone a votazione le tre proposte di emendamenti presentate dai Consiglieri di minoranza.

Con voti favorevoli n. 6 – contrari n. 25 gli emendamenti non vengono approvati dal Consiglio Comunale.

Il Presidente pone, quindi, a votazione il terzo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri, registrati su audiocassetta depositata agli atti;

Visto il capo III° del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni che ha istituito la Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;

Visto il comma 183 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che per il 2007 si debba conservare la tipologia TARSU con riferimento ai criteri dettati dal D.Lgs. 507/93;

Tenuto conto che il regolamento comunale vigente per l'applicazione della Tassa Rifiuti, approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 10/04/1995 e successive modifiche ed integrazioni, risulta non più adeguato alla normativa in vigore;

Vista la necessità di adeguare il regolamento della TARSU alle normative vigenti, in materia di semplificazione e razionalizzazione e, di dover provvedere inoltre ad una riclassificazione delle categorie tariffarie;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa allo "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il regolamento "Per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Atteso che il regolamento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data 15 marzo 2007;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri espressi come segue:
parere di regolarità tecnica: favorevole
parere di regolarità contabile: favorevole

Con votazione resa per appello nominale:
Favorevoli n. 21
Astenuti n. 1 (De Santis)
Contrari n. 6 (Padula, Di Fazio Fernando, Faiola, De Bonis, Di Fazio Massimo e Giardino)
(Si sono allontanati dall'aula i Consiglieri Bortone, Zenobio e Giannoni)

D E L I B E R A

- **Di approvare,** per i motivi di cui in premessa, il nuovo testo del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARSU) che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **Di abrogare** il regolamento comunale disciplinante la Tassa Raccolta e Smaltimenti Rifiuti Solidi Urbani, approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 10/04/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con effetto dalla data di applicazione del nuovo regolamento allegato alla presente;
- **Di trasmettere** copia del presente regolamento al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – Roma;

DELIBERA

Con voti favorevoli n. 22 – contrari n. 6 (Padula, Di Fazio Fernando, Faiola, De Bonis, Di Fazio Massimo e Giardino)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to sig. Giorgio Fiore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Avv.to Celestina Labbadia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

il 5 APR. 2007

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

Addì 5 APR. 2007

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI FONDI (LT)

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal _____ al _____

e contro la stessa ___ sono stati presentati reclami

Addì _____

IL MESSO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000

Addì 5 APR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

☐ E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____

☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI FONDI (LT)

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Tommasina Biondino

Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Tommasina Biondino

E' copia conforme all'originale
Fondi li 5 APR. 2007

COMUNE DI FONDI (LT)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

IN VIGORE DAL 01.01.2007

Articolo 1
(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi delle disposizioni previste al Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicato come D.Lgs. 507/93), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente.

La suddetta tassa viene, pertanto, disciplinata in considerazione della piena vigenza del regime tributario sancito dal D.Lgs. 507/93, sulla base della prescrizione di cui all'art.1 comma 184 Legge 296/2006 e nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina la materia in tutto il territorio del Comune di Fondi, inteso come centro abitato compresi i nuclei abitati e le zone adiacenti.

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 D.P.R. 19/09/1982 n. 915, in conformità dell'art. 59 D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Articolo 3
(Zone di applicazione)

L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale di Fondi (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

Il perimetro del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabilite dal regolamento comunale per il servizio di N.U..

In considerazione dell'art. 34 della Deliberazione del Consiglio Comunale del 10/12/1991 n. 142, come integrato dalla Deliberazione C.C. del 8/10/1996 n. 206 e salvo nuova diversa disposizione regolamentare, il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito su tutto il territorio. Tuttavia, nelle ipotesi di strade ed insediamenti di difficile accesso al predetto servizio, per cui il più vicino cassonetto N.U. risulti distante oltre Km. 1, gli occupanti di detti immobili saranno tenuti a conferire i rifiuti interni nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del **10%**. La distanza dell'insediamento dal cassonetto più vicino dovrà essere certificata dall'ufficio di Ripartizione Tecnica del Servizio Tecnico-ambientale del Comune di Fondi.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, quando, di fatto, tale servizio viene svolto.

Salvo diversa previsione normativa, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 59 comma 5 Dl.Lgs. 507/93.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga in modo da cagionare un'obiettiva situazione di danno e pericolo alle persone ed all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo d'interruzione del servizio, previa richiesta debitamente documentata. La suddetta quota non potrà essere inferiore al **60%** di quanto dovuto per il periodo considerato.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, è consentito il cumulo con riduzioni agevolative di cui all'art. 17 comma 5 del presente Regolamento, nel limite massimo del 60% di riduzione della tariffa ordinaria.

Articolo 4
(Gestione del servizio e funzionario responsabile)

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica è esercitato in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni.

La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e le eventuali compensazioni.

Il funzionario responsabile, al fine di provvedere all'attività organizzativa e gestionale, si avvale della collaborazione delle unità organizzative competenti e degli altri uffici e servizi comunali, nonché delle attività di controllo e di accertamento svolte dalla Polizia municipale.

In caso d'inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 5
(Gettito della tassa e costo del servizio. Tassa giornaliera di smaltimento)

Il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto, nella misura percentuale determinata dall'organo esecutivo, dal gettito della tassa.

Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le sanzioni.

Qualora il gettito della tassa, determinato ai sensi del comma 2, superi il costo del servizio calcolato ai sensi dell'art. 61 D.Lgs.507/93 e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

Il presente regolamento disciplina, inoltre, la **tassa giornaliera di smaltimento rifiuti** di cui all'art. 77 D.Lgs. 507/93, per le superfici di locali ed aree pubblici, di uso pubblico. La misura della tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tariffa annuale prevista per ciascuna categoria contenente voci corrispondenti di uso diviso per 365 giorni, maggiorata dell'importo percentuale del 40%. A tal proposito, per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Nei casi di occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa di smaltimento contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modello di cui all'art. 50 comma 5 D.Lgs.507/93, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Articolo 6
(Presupposti, soggetti passivi e responsabili della tassa)

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili, è effettuata dal provvedimento legislativo a cui si fa pertanto rinvio.

Per le utenze domestiche affittate o concesse in comodato in modo saltuario ed occasionale, in ogni caso per un periodo inferiore a dodici mesi, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub-affitto, dal primo affittuario.

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte operative imponibili di uso comune.

Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Articolo 7
(Locali ed aree tassabili)

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione - stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma - chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione delle costruzioni ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
f. tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici (comprese le unità sanitarie locali), dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, al relativo carico/scarico ed alla sosta e manutenzione dei mezzi aziendali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Conformemente alla normativa abrogativa dei commi 1 e 2 dell’art. 66 D.Lgs.507/93, si considerano aree tassabili per intero:

a. tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle relative attività e servizi complementari connessi individuate, nell’ambito del perimetro destinato all’espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
b. tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta operativa visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c. le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori idonee alla produzione di rifiuti urbani, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
d. qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, comprese le aree adibite a cantieri per la realizzazione di interventi edilizi, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni.
e. tutte le aree scoperte accessorie ad utenze non domestiche considerate operative e conseguentemente imponibili, ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 8
(Esclusioni dalla tassa)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove di regola non vi sia presenza umana;
b. parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 nn.1 e 2 Cod. Civ., ivi incluse le aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
d. unità immobiliari sia prive di mobili e suppellettili che sprovviste di allacciamenti alle utenze gas, acqua e luce elettrica, in quanto, secondo giurisprudenza consolidata, è sufficiente l'attivazione di una delle suddette utenze a fare presumere la predisposizione all'uso di un fabbricato prescindendo dall'utilizzazione di fatto: in tali ipotesi, infatti, il non utilizzo non fa venire meno la potenziale utilizzabilità. Ai fini dell'utilizzabilità, per le utenze non domestiche, sarà rilevante anche l'apposito riscontro su licenze ed autorizzazioni per l'esercizio di attività;
e. fabbricati danneggiati non agibili in ristrutturazione purchè tali circostanze trovino riscontro in idonea documentazione (concessioni e permessi, autorizzazione edilizia, D.i.a., ecc…);

Tutte le situazioni predette debbono essere indicate nelle denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi ed a idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

a. i locali e le aree scoperte in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
b. i locali e le aree scoperte per cui non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
c. le aree scoperte accessorie a civili abitazioni a qualsiasi uso adibite e le aree scoperte accessorie alle utenze non domestiche adibite a verde e/o non operative.

Per le unità abitative occupate in via permanente da nuclei familiari percepenti un'unica pensione sociale è prevista l'esenzione dalla tassa, purché nessuno dei componenti risulti proprietario di ulteriori unità immobiliari produttive di reddito.

Articolo 9
(Commisurazione della tassa)

La tassa, a norma dell'art. 65 comma 1 D.Lgs.507/93, è commisurata alle qualità ed alle quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali e nelle aree per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano; quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alle tariffe previste per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

La tassa, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

Articolo 10
(Tariffe)

L'amministrazione comunale determina annualmente le tariffe unitarie, con deliberazione di Giunta da adottarsi entro la data fissata dalla normativa vigente. In caso di mancata approvazione le tariffe s'intendono prorogate di anno in anno.

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione del metro quadrato di superficie dell'immobile occupato o detenuto.

Ai sensi dell'art. 69 comma 2 D.Lgs.507/93, la deliberazione tariffaria dovrà indicare:

a. i costi consuntivi e preventivi e le loro componenti del servizio;
b. la condizione finanziaria del comune;
c. il gettito consuntivo e revisionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
d. la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie il Ministero Economia e Finanze formuli tempestivamente rilievi che rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede all'adeguamento nel più breve tempo possibile.

Articolo 11
(Tendenza al pareggio)

La tariffa della tassa è fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In nessun caso il gettito complessivo può superare il costo predetto.

Articolo 12
(Classificazione delle utenze)

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni, la formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di utenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate di seguito si applicano criteri di analogia.

Agli effetti dell'applicazione della tassa, gli immobili sono distinti in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Sono considerate domestiche tutte le unità abitative ed i relativi locali di pertinenza o accessori che di regola sono censite nelle categorie catastali C/2, C/3 e C/6, salvo diversa dimostrazione da parte del contribuente.

Le utenze non domestiche vengono all'uopo distinte nelle seguenti trenta categorie tariffarie:

NR.	*CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE*
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5	***** STABILIMENTI BALNEARI (la superficie tassabile va riferita a quella dell'arenile demaniale avuto in concessione)
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI
14	EDICOLA, FARMACIA, TABBACAIO, PLURILICENZE
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (necessaria l'iscrizione al relativo Albo Artigiani)
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (necessaria l'iscrizione al relativo Albo Artigiani)
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (necessaria l'iscrizione al relativo Albo Artigiani)
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, AGRITURISMI, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

***** Per i locali compresi in stabilimenti balneari nei quali viene svolta attività di ristorazione, bar, pizzeria, sala da ballo, ecc, per un periodo superiore a novanta giorni, la tariffa da applicarsi è quella prevista per la relativa categoria.

Articolo 13
(Modalità di assegnazione ad una delle categorie)

L'assegnazione di un'utenza ad una delle categorie di attività previste dal precedente articolo viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciata dall'utente in sede di dichiarazione I.V.A.. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente, la tariffa applicabile è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio delle attività stesse presentano una diversa destinazione d'uso (es. superficie per la vendita al dettaglio, all'ingrosso, esposizione, deposito, ecc…), salvo il caso in cui l'esercizio di ogni attività avvenga in compendi immobiliari distinti.

Nelle ipotesi in cui all'interno di un'unica occupazione vi sia una pluralità di reparti che, pur assolvendo a scopi diversi costituiscono un unitario complesso produttivo, si tiene conto dell'unicità dell'occupazione o detenzione. Viceversa, non si applica la tariffa unitaria solamente nelle ipotesi di occupazioni diverse in cui vi siano locali distinti ubicati all'interno di complessi distinti costituenti una pluralità di occupazioni.

Articolo 14
(Esenzioni)

Sono esenti dalla tassa i seguenti locali:

a. gli edifici adibiti al culto in cui si svolgono in senso stretto le funzioni religiose, esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni delle persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.;
b. i locali adibiti ad uffici e servizi pubblici comunali o destinati ad istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza interamente amministrate dal Comune di Fondi, ad esclusione degli edifici scolastici;
c. i locali, compresi in case coloniche già denunciate correttamente ai fini I.C.I., destinati esclusivamente ad uso agricolo (fienili, serre e custodia attrezzature per il solo impiego in agricoltura) ed al ricovero del bestiame. La suddetta esenzione potrà riconoscersi previo specifico esame della posizione I.C.I. del contribuente.

Articolo 15
(Riduzioni per le utenze domestiche)

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del **25%** nel caso di:

a. abitazioni con un unico occupante;
b. abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale fuori dal territorio nazionale se trattasi di utenti residenti o aventi dimora all'estero per un periodo superiore ai sei mesi all'anno;

Per usufruire delle suddette riduzioni tariffarie, l'utente è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo. Parimenti, entro lo stesso termine il medesimo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni giustificative della riduzione di cui al presente articolo; in caso di omissione si provvede al recupero del tributo secondo le prescrizioni legislative vigenti.

In tutti i casi, l'ufficio tributi dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni a mezzo incroci con le banche dati tributarie disponibili, nonchè avvalendosi degli archivi dell'anagrafe dei residenti, delle certificazioni rilasciate da altri comuni e degli archivi relativi alle utenze gestite da soggetti privati gestori di pubblici servizi.

Articolo 16
(Riduzioni per attività stagionali)

Per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale per un periodo inferiore ai sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente la tariffa è ridotta del **30%**.

La predetta riduzione è applicabile, ai sensi dell'art. 66 comma 3 lett.c) D.Lgs. 507/93, quando l'uso di cui al comma precedente risulti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, previa dichiarazione del contribuente.

Articolo 17
(Riduzioni agevolative)

Per le utenze domestiche occupate o detenute da nuclei familiari al cui interno risulta residente una persona diversamente abile la cui invalidità non sia inferiore al 100% è riconosciuta una riduzione tariffaria in misura del **50%**.

Per beneficiare della suddetta agevolazione sarà onere dell'interessato produrre all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, apposita istanza corredata della certificazione rilasciata dalla Commissione medico-legale della A.S.L. o di altri enti all'uopo competenti. Gli effetti della domanda accolta decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo. La riduzione, una volta concessa, spetterà anche per gli anni successivi. Per il primo anno di applicazione il termine di presentazione dell'istanza è fissato al 30 aprile;

Per le unità abitative è previsto uno sgravio, fino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo, di **€. 80,00/T** (euro ottanta/00) o frazione per ogni tonnellata di rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati al riciclaggio organico (compostaggio, biometanazione, ecc..). Tale beneficio, richiesto a mezzo presentazione della certificazione positivamente prescritta, varierà in base ai costi sostenuti dall'Ente per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti. A tal uopo, l'ammontare dei benefici tariffari sarà annualmente deliberato dalla Giunta Municipale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e 54 D.Lgs. 446/1997.

Per le utenze non domestiche, oltre a quelle di cui all'art. 2 ed all'art. 16, sono previste le seguenti agevolazioni:

a. riduzione, fino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo, di **€. 60,00/T** (euro sessanta/00) o frazione per ogni tonnellata di rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati al riciclaggio organico (compostaggio, biometanazione, ecc..). Tale beneficio, determinato annualmente ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto a seguito della produzione di apposita certificazione rilasciata dalla ditta abilitata a gestire il servizio in cui verrà dimostrato l'avvenuto smaltimento del materiale riciclato presso i siti segnalati e promossi dall'Amministrazione;
b. riduzione tariffaria del **20%** per le attività produttive che dimostreranno, previa presentazione della documentazione prescritta, di avere provveduto a proprie spese alla raccolta ed al conferimento dei propri rifiuti presso la discarica regolarmente autorizzata;
c. riduzione tariffaria dell'**80%** per gli istituti scolastici pubblici e privati legalmente riconosciuti;
d. Riduzione tariffaria del **45%** a favore dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che vengono destinati al recupero diretto ai sensi dell'art. 21 comma 7 D.Lgs. 22/1997. In tale ipotesi, il minore gettito T.a.r.s.u., derivando da un'obiettiva minore fruizione del servizio, non ha finalità extrafiscali per cui non richiede la copertura con risorse diverse dal gettito della tassa;
e. Riduzione del **50%** della superficie scoperta dell'area demaniale nel caso di uso privato non esclusivo (per mostre, ponteggi recintati o non, tavolini da bar o ristorazione, ecc.).

Le riduzioni possono essere cumulate entro il limite massimo del **60%** della tassa ad esclusione degli edifici scolastici pubblici e privati legalmente riconosciuti.

La determinazione a consuntivo delle riduzioni spettanti comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa.

L'eventuale sgravio o rimborso è subordinato, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 5/2/1997 n. 22, al comprovato avvio al recupero dei rifiuti presso terzi autorizzati, documentato attraverso il formulario di identificazione di cui all'art. 15 D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 regolarmente datato e controfirmato dal destinatario, oppure tramite la lettera di comunicazione alla regione della mancata ricezione del detto formulario entro n. 3 mesi (elevati a 6 nel caso di spedizioni transfrontaliere).

Articolo 18
(Denuncia iniziale)

Chiunque occupa e conduce locali od aree soggette ala tassa è obbligato a farne denuncia, su apposito modulo a stampa predisposto dal Comune, da presentare all'ufficio tributi entro il termine del 20 gennaio successivo a quello d'inizio del presupposto impositivo.

La denuncia comporta la tassazione a norma dell'art. 9, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dell'immobile imponibile.

La denuncia deve contenere:

a. l'indicazione del codice fiscale;
b. cognome, nome, luogo e data di nascita della persona fisica che conduce l'immobile;

c. se trattasi di utenza domestica, il numero ed i nominativi degli occupanti ivi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora;
d. per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede, la partita Iva e tutte le generalità del legale rappresentante;
e. l'indirizzo, la superficie imponibile, gli estremi catastali dell'immobile occupato e/o detenuto, con l'indicazione della relativa destinazione;
f. la data d'inizio dell'occupazione o della detenzione;
g. la provenienza, ovvero il nominativo del proprietario (se diverso dall'occupante/detentore), o del precedente occupante;
h. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione, obbligatorie ogni qual volta varino le condizioni di tassabilità.

Articolo 19
(Denuncia di cessazione)

La denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione dell'immobile può essere presentata in qualsiasi momento.

In caso di tardiva denuncia, lo sgravio decorrerà solo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia medesima è stata effettivamente presentata, salvo l'onere dell'istante di provare congruamente la diversa data di cessazione o variazione.

Non sono ritenute valide, agli effetti della cessazione e della conseguente cancellazione dei ruoli, le denunce comunque presentate ad altri uffici municipali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

Articolo 20
(Lotta all'evasione)

Per assicurare un'efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:

a. <u>UFFICIO TRIBUTI:</u>

- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 25 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

b. <u>UFFICIO TECNICO:</u>

- Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

c. <u>UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:</u>

- Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza. Il comando di P.M. dovrà assicurare la verifica e gli accertamenti in loco, tenendo anche conto delle denunce presentate.

d. <u>UFFICIO ANAGRAFE:</u>

- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Articolo 21
(Accertamento e riscossione)

L'accertamento e la riscossione avvengono in conformità di quanto previsto dagli articoli 71 e 72 D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 161 Legge 296/2006 procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio debbono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni.

L'entità degli interessi moratori eventualmente dovuti sarà determinata sulla base di quanto previsto nel Regolamento di contabilità e, in ogni caso, la misura annua sarà determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso s'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Le norme di cui ai commi precedenti trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1 comma 171 Legge 296/2006 anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data del 1 gennaio 2007.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo di cui all'art. 74 D.Lgs. 507/93, devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, delle superfici tassate, della rispettiva destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e della relativa deliberazione di adozione, nonché le motivazioni dell'eventuale diniego della riduzione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per la tassa, il tributo ambientale provinciale, le addizionali, le sanzioni e gli interessi. Devono, inoltre, riportare gli elementi di cui all'art. 25, secondo quanto previsto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212.

Per le diverse violazioni alle norme di cui al D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

Articolo 22
(Rimborsi e compensazioni)

Nei casi di errore, duplicazione, eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito da sentenza del Giudice tributario o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'avviso adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima dell'intervento della sentenza, l'ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 23
(Principi generali e tutela dei contribuenti)

Il presente Regolamento recepisce integralmente i principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 in materia di tutela dei diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Articolo 24
(Informazione del contribuente)

L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Articolo 25
(Conoscenza degli atti e semplificazione)

L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi a disposizione dei contribuenti gratuitamente.

Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

Articolo 26
(Motivazione degli atti)

Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Gli atti devono comunque indicare:

a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento.

Articolo 27
(Tutela dell’affidamento e della buona fede)

I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce un una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 28
(Interpello del contribuente)

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta del Comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 29
(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Articolo 30
(Pubblicità del Regolamento)

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 31
(Entrata in vigore del Regolamento)

Il presente Regolamento entra in vigore con efficacia retroattiva al primo gennaio 2007.

Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Articolo 32
(Casi non previsti dal presente Regolamento)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali, le leggi regionali, i regolamenti nazionali regionali e comunali.

Articolo 33
(Rinvio dinamico)

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Articolo 34
(Tutela dei dati personali)

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.